



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

Regolamento per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia

SOMMARIO

SEZIONE I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 – PRINCIPI	4
ART. 4 - LIMITI DI IMPORTO E ROTAZIONE AFFIDAMENTI	4
ART. 5 - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	5
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI.....	7
SEZIONE II	7
MODALITA' OPERATIVE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	7
ART. 7 - ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI	7
ART. 8 - GARANZIE.....	8
ART. 9 - FASI DELL'AFFIDAMENTO.....	8
ART. 10 - FORMA DEL CONTRATTO	9
ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO	9
ART. 12 - CODICE UNICO GARA (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP).....	10
SEZIONE III	10
DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI.....	10
ART. 13 - OGGETTO E SCOPO	10
SEZIONE IV	11
DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART. 14 - TRASPARENZA E PRIVACY	11
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	11

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Codice**, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- b. **RUP**, il Responsabile Unico del Progetto (articolo 15 del Codice);
- c. **CIG**, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- d. **CUP**, il Codice Unico Progetto che consente di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari. E' un codice che individua univocamente ogni progetto d'investimento pubblico;
- e. **CCNL**, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- f. **AFFIDAMENTO DIRETTO**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- g. **CPV** - Vocabolario Comune Appalti;
- h. **DUVRI** - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
- i. **FVOE** - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- l. **PAD** - Piattaforma di Approvvigionamento Digitale.

2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dalla Camera di commercio di Cosenza per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di importo inferiore a euro 140.000,00 per servizi e forniture e ad euro 150.000,00 per lavori (al netto dell'IVA), per i quali è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.

2. Quando viene accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, l'affidamento viene effettuato con le procedure ordinarie. In particolare un appalto può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 14, comma 4, del Codice.



4. E' possibile procedere a tali affidamenti anche tramite Stazione Appaltante Delegata attualmente prevista con il servizio comune di sistema in accordo con TecnoServiceCamere S.C.p.A..
5. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da apposito regolamento per il funzionamento dei fondi economici. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in-house providing.
6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (articolo 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.
7. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

ART. 3 – PRINCIPI

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.
2. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario che il RUP tenga conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento, come disposto in generale dall'articolo 14, comma 6, del Codice.
4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'articolo 50.

ART. 4 - LIMITI DI IMPORTO E ROTAZIONE AFFIDAMENTI

1. Il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, che è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Quanto alle definizioni di "settore merceologico", "categoria di opere" o "settore di servizi", può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento¹.
2. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del Codice nell'applicazione del principio di rotazione sopra delineato, la stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in base al valore economico; a tal fine la Camera di commercio ripartisce il valore economico nelle fasce economiche indicate nella tabella sotto riportata. Il divieto di affidamento di cui al comma 1 si applicherà pertanto con riferimento a ciascuna fascia:

FORNITURE BENI E SERVIZI	LAVORI
--------------------------	--------

¹ Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020



Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	< € 5.000,00	A	< € 20.000,00
B	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00	B	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00
C	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00	C	≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00
D	≥ € 40.000,00 e < € 75.000,00		
E	≥ € 75.000,00 e < € 140.000,00		

La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico.

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

3. La Camera di commercio applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) o su altri mercati elettronici.

4. La Camera di commercio può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- sussistenza contemporanea di particolare struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto e qualità della prestazione resa;
- affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

5. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici possono essere alternativamente impiegati i seguenti strumenti:

- indagine di mercato: al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; ovvero richieste di preventivi anche al di fuori delle PAD;
- consultazione dell'Albo fornitori, ove esistente;
- consultazione degli elenchi degli operatori economici disponibili sulle piattaforme telematiche di e-procurement.

6. Per l'individuazione del settore merceologico di appartenenza si rinvia all'apposito allegato del regolamento dell'Albo fornitori, ove esistente.

ART. 5 - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, un RUP (Responsabile Unico di Progetto) – ai sensi dell'articolo 15 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione – tra i dipendenti (anche a tempo determinato) assunti presso la Camera di commercio e dotati dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente (Allegato I.2 al Codice) preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del relativo potere di spesa. Il nominativo del RUP è indicato nell'apposito provvedimento di nomina nella fase preliminare dell'affidamento.

2. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Resta fermo quanto previsto dall'Allegato I.2 al Codice.

3. Per le procedure di affidamento di lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti è individuato, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori. Il progetto deve essere redatto secondo le prescrizioni previste dall'art. 41 del Codice.

Per le procedure di affidamento di forniture e servizi il Rup elabora apposito disciplinare che comprende una breve relazione illustrativa, gli elementi del capitolato tecnico e la stima economica. Nel disciplinare il Rup, per i contratti di lavori e servizi, individua i costi della manodopera.

4. Il Rup deve indicare, sia nel disciplinare che nella determina:

- il CPV;
- CCNL applicato - tenendo conto del principio della maggiore rappresentatività, del codice ateco e del cpv e individuato seguendo la procedura descritta nella Relazione Illustrativa al Bando Tipo 1/2023 dell'Anac;
- l'eventuale mancata individuazione del CCNL e dei costi della manodopera nei casi previsti dal Codice².

5. Gli operatori economici devono inoltre dichiarare il CCNL, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, che applicano ai propri dipendenti. Laddove il CCNL applicato fosse diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante nel disciplinare, l'operatore economico deve dichiarare che il Contratto garantisca le medesime tutele di quelle assicurate dal CCNL indicato nel bando o nella lettera di invito, oppure deve dichiarare di impegnarsi ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

E' compito del Rup la verifica di equivalenza.

6. In caso di affidamenti superiori a euro 40.000 il Rup si occupa della gestione del contributo ANAC e dell'imposta di bollo .

7. Per ciascun affidamento il Rup valuta, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto sia suddivisibile in lotti nel rispetto dei principi di cui sopra.

8. Per gli affidamenti diretti, si può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

9. Il RUP e i Responsabili di fase eventualmente nominati devono sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi. Queste dichiarazioni³ dovranno essere acquisite all'atto di aggiudicazione e conservate nel fascicolo informatico dell'atto e il RPCT potrà provvedere a controllarne a campione la veridicità. In presenza di potenziali conflitti di interesse ovvero di circostanze sopraggiunte che determinino l'insorgenza di un potenziale conflitto di interesse che possono minare il corretto svolgimento della procedura, il RUP e/o i Responsabili di fase sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività relativa alla specifica procedura e a darne tempestiva comunicazione al superiore gerarchico. In questo modo, una volta emerso il conflitto di interesse, anche solo potenziale, il RPCT dovrà valutare la specifica situazione e adottare le misure dallo stesso ritenute più idonee, tenuto conto del singolo caso concreto e delle peculiarità della specifica struttura organizzativa, per scongiurare che il perseguimento del primario interesse pubblico possa essere compromesso dall'operato del dipendente in conflitto di interesse.

² per gli affidamenti diretti di forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, non vanno indicati i costi della manodopera e neanche individuare il CCNL di riferimento, previsto dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023

³ Comunicato del Presidente ANAC del 11.01.2023



ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Nei documenti delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice.

SEZIONE II

MODALITA' OPERATIVE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO

ART. 7 - ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni secondo le modalità e i criteri illustrati nella sezione III del presente Regolamento.

B) Affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica e professionale, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

2. Per tali affidamenti, di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie per l'affidamento diretto, gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE.

Per tutti gli affidamenti (A e B) gli operatori economici in sede di procedura di affidamento dichiarano di accettare e rispettare:

- i patti d'integrità;
- il codice di comportamento;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le autodichiarazioni degli operatori economici sono acquisite tramite apposita PAD utilizzata per singolo affidamento.

ART. 8 - GARANZIE

1. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice. Si procede allo svincolo della garanzia con l'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

2. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

3. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente.

ART. 9 - FASI DELL'AFFIDAMENTO

1. La procedura da seguire per fasi è la seguente:

- a) fase preliminare che prevede:
 - Nomina del RUP
 - Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto con gli elementi dell'art. 5 del presente regolamento
 - Verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006)
- b) fase di selezione informale che prevede:
 - eventuale indagine di mercato e/o richiesta di preventivo/i;
 - Verifica requisiti per affidamenti superiori a 40.000 euro
- c) fase di affidamento che prevede:
 - Determina di affidamento e tutti gli adempimenti successivi
- d) fase di esecuzione e collaudo che prevede:
 - stipula e registrazione del contratto
 - certificato di regolare esecuzione e collaudo
 - visto su fattura
 - completamento fase esecuzione su Piattaforma PAD

Le richieste di preventivi di cui al punto b) non vincolano la Camera di commercio sia nei confronti degli operatori economici consultati che relativamente alla prosecuzione del procedimento di affidamento.

2. Nella determina di affidamento va dato conto:

- dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- della possibilità o meno di suddivisione in lotti;
- del cpv corrispondente;
- del ccnl o dell'eventuale non necessaria individuazione;
- degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, prezzo, fornitore).

3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato e prezziari ove esistenti;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;



- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati on-line.

4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

ART. 10 - FORMA DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

3. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.lg. n. 81/2008.

4. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

5. L'accordo quadro è uno strumento contrattuale utilizzabile qualora le prestazioni siano riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il sé, quando e quantum delle prestazioni, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro, complessivamente stimato. In caso di Accordo quadro si applicano le disposizioni contenute all'art. 59 e alla lett. n), dell'art. 2 dell'Allegato I.1 del Codice.

ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Camera di commercio. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.



ART. 12 - CODICE UNICO GARA (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP)

1. Indipendentemente dal valore economico della dell'affidamento di lavori, fornitura di beni e di servizi, prima della stipula del contratto il Rup è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG e, qualora ne sussistano le condizioni, tranne per gli affidamenti in-house, del Codice Unico di Progetto (CUP), secondo le disposizioni vigenti al riguardo e nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da apposito regolamento per il funzionamento dei fondi economici.
Il fornitore dovrà riportare in fattura il CIG, l'eventuale CUP.

SEZIONE III

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ART. 13 - OGGETTO E SCOPO

1. La presente sezione disciplina le modalità operative di effettuazione dei controlli:

- a) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro, così come disposto dall'articolo 52 del Codice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000;
- b) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nel DGUE nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo superiore ai 40.000,00 euro fino alle soglie di cui al medesimo articolo 50, comma 1, lettere a) e b);
- c) sulle Relazioni contenenti documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali: contratti analoghi, anche a favore di soggetti privati.

2. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) la verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Per gli affidamenti di cui alla lettera b) la verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il FVOE istituito dall'Anac.

Per la prima annualità di adozione del presente Regolamento il sorteggio sarà effettuato come segue: sorteggio di n. 1 decisione a contrarre ogni 5 effettuate estratte casualmente con apposito software gratuito disponibile on-line da ciascun RUP. La verifica sarà effettuata sempre attraverso il FVOE istituito dall'Anac.

Per i medesimi affidamenti estratti si procederà alla verifica delle relazioni di cui alla lettera c) come segue:

- tramite indicazione e verifica dell'esistenza del CIG per gli affidamenti pubblici tramite BDNCP;
- tramite presentazione di copia dei certificati di regolare esecuzione;
- tramite presentazione di copia delle fatture, contratti e accordi per gli affidamenti privati, con possibilità di oscuramento dei dati sensibili non rilevanti ai fini della valutazione.

Per gli anni successivi le modalità saranno determinate con Determina Dirigenziale da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si procede alla verifica antimafia, per qualsiasi importo, solo qualora si tratti di imprese che operino nei settori sensibili alla permeabilità mafiosa di cui all'art. 53 delle Legge 190/2012 attraverso la banca dati della documentazione antimafia⁴.

⁴ Parere MIT 3104 del 31/01/2025



3. Restano fermi i controlli da effettuare ai fini dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e dall'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73.

4. Per gli affidamenti superiori a euro 40.000 non si potrà procedere con l'affidamento senza l'esito positivo dei controlli sopra esposti.

6. Per gli altri affidamenti inferiori a 40.000 euro, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - TRASPARENZA E PRIVACY

1. Le stazioni appaltanti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Per gli affidamenti diretti, in conformità al Parere del MIT n. 746 del 30/09/2020, l'adempimento riguardante l'avviso sui risultati della procedura può ritenersi assolto mediante la pubblicazione della determina di affidamento.

2. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e dall'Art. 35 "Accesso agli atti e riservatezza" del Codice dei contratti.

3. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii.

4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti dal RUP o da altri soggetti dell'Ente debitamente autorizzati e potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento e del codice degli appalti.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo camerale sul sito istituzionale www.cs.camcom.gov.it, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio camerale.

2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.

3. E' abrogato il precedente "Regolamento per l'istituzione e la Gestione dell'elenco dei fornitori della Camera di Commercio di Cosenza" approvato con Deliberazione di Giunta n. 82 del 12/11/2015 e il "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture e l'esecuzione di lavori in economia", in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, approvato con Deliberazione di Giunta camerale n. 64 del 7/06/2011 e ss.mm.ii..